

Deliberazione 12 dicembre 2008 – ARG/elt 182/08

Disposizioni per l'anno 2009 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2008

Visti:

- la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: regolamento n. 1228/2003), così come modificato dalla decisione della Commissione Europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 novembre 2007 recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A. (di seguito: decreto 15 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2007 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008 (di seguito: decreto 18 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 dicembre 2008 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2009, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2009 (di seguito: decreto 11 dicembre 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2007, n. 329/07 (di seguito: deliberazione n. 329/07);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 331/07 (di seguito: deliberazione n. 331/07);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2008, PAS 8/08 con cui l’Autorità ha espresso il proprio parere al Ministro per lo sviluppo economico sullo schema di decreto recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l’anno 2009, e direttive all’Acquirente unico SpA in materia di contratti pluriennali di importazione per l’anno 2009;
- la decisione della Commissione Europea 2003/796/EC dell’ 11 novembre 2003 con cui viene istituito l’ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricità e gas;
- la lettera di Terna SpA (di seguito: Terna) prot. Autorità n. 38842 del 9 dicembre 2008 con cui si comunicano all’Autorità i valori della capacità di trasporto per l’anno 2009 delle linee di interconnessione sulle frontiere elettriche con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia;
- le regole per l’accesso alle reti di interconnessione tra Italia e Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia con i relativi allegati - *Access rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy interconnections* (di seguito: *Access rules*) elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all’Autorità in data 11 dicembre 2008, prot. Autorità 39344 del 11 dicembre 2008.

Considerato che:

- nell’anno 2006, in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, l’ERGEG ha avviato i lavori di 7 Iniziative Regionali Europee (ERI) tra cui quella relativa alla Regione Centro-Sud, coordinata dall’Autorità, di cui fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia, Germania, Grecia e Svizzera come membro osservatore, con l’obiettivo di fornire un contributo concreto all’integrazione dei rispettivi mercati nazionali;
- con la deliberazione n. 329/07 l’Autorità, in conformità a quanto disposto dal decreto 18 dicembre 2007 ha, tra l’altro, approvato le disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione vevoli per l’anno 2008 ed elaborate nell’ambito dei lavori della Regione Centro-Sud;
- i lavori di cui al precedente alinea sono proseguiti nell’anno 2008 anche con l’obiettivo di apportare nel breve periodo alcune migliorie alle regole di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliera in vigore per il medesimo anno;
- le *Access Rules* predisposte per l’anno 2009 nell’ambito della Regione Centro-Sud da parte dei gestori di rete partecipanti in conformità alle disposizioni del regolamento n. 1228/2003 e alle principali indicazioni fornite dai Regolatori che coordinano i lavori della medesima Regione sono state redatte in continuità con le regole adottate per l’anno 2008 apportando alcune modifiche per migliorare l’efficienza, la liquidità e la trasparenza del mercato della capacità assegnata e per la vendita automatica dei diritti di capacità di trasporto non utilizzati;
- il decreto 11 dicembre 2008 prevede, tra l’altro, che:

- a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna congiuntamente ai gestori di rete dei paesi interconnessi per l'allocazione congiunta bilaterale della capacità assegnabile;
- b) i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi;
- c) l'Autorità provvede a disciplinare le modalità di ripartizione dei proventi tenendo conto anche del passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero;
- il decreto 11 dicembre 2008 prevede inoltre:
 - a) il mantenimento della riserva di capacità di trasporto ai fini dell'esecuzione dei contratti pluriennali per la sola frontiera svizzera e il mantenimento, sulla medesima frontiera, di una quota riservata alla società Raetia Energie;
 - b) la riserva di capacità di trasporto per i soggetti cui è stata concessa un'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi, pari alla capacità concessa in esenzione e resa disponibile dall'entrata in esercizio delle relative linee di interconnessione private;
 - c) di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano ripartendo i proventi delle assegnazioni dei DCT sulle interconnessioni con i Paesi della Comunità Europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto, ovvero assegnando una riserva sulla capacità della frontiera svizzera;
 - d) la destinazione di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera svizzera per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, rendendo disponibile per il mercato libero la quota parte di detta capacità giornaliera non utilizzata.

Considerato inoltre che:

- il decreto 11 dicembre 2008 prevede che l'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale è interamente ceduta dallo stesso titolare all'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) – alle medesime condizioni di cui al decreto 18 dicembre 2007 - al prezzo di 78 euro/MWh e che tale prezzo (di seguito: prezzo AU) è adeguato in corso d'anno dall'Autorità con modalità analoghe a quelle definite con riferimento al prezzo di assegnazione dei diritti di cui al decreto 15 novembre 2007 (di seguito: prezzo CIP6);
- ai sensi del decreto 15 novembre 2007, con la deliberazione n. 331/07 l'Autorità ha fissato le modalità di aggiornamento del prezzo CIP6 sulla base dell'andamento dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 (nel seguito: PUN).

Ritenuto che sia opportuno:

- approvare la metodologia di aggiornamento per l'adeguamento del prezzo AU nel corso dell'anno 2009;
- approvare le *Access Rules* elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro attivato nell'ambito dell' Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa facente capo a ERGEG;
- in forza delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno 2009 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione, coerentemente al decreto 11 dicembre 2008, prevedendo che i proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la riduzione equivalente dei corrispettivi di accesso alla rete per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale;
- prevedere per l'anno 2010, nel rispetto dei criteri indicati dal decreto 11 dicembre 2008 e dal regolamento n. 1228/2003, una differente modalità di utilizzo dei proventi delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto

DELIBERA

1. di approvare le *Access Rules* elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro attivato nell'ambito dell'Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa facente capo a ERGEG, e inviate da Terna all'Autorità in data 11 dicembre 2008, prot. Autorità 39344 del 11 dicembre 2008;
2. di approvare le disposizioni per l'anno 2009 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere che il prezzo AU per ciascun trimestre dell'anno 2009, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la formula di seguito riportata e che l'Acquirente unico pubblici sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2009 a partire dal secondo, il prezzo AU determinato sulla base della presente deliberazione.

$$- PAU = PAU_1 \cdot \frac{PUN_T}{PUN_{T1}}$$

Dove:

- PAU_1 è il prezzo AU del primo trimestre dell'anno 2009, fissato pari a 78 euro/MWh;
- PUN_T è la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente a quello cui l'aggiornamento si riferisce;
- PUN_{T1} è la media aritmetica del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno 2008;

4. di prevedere che a partire dall'anno 2010 i proventi delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto siano utilizzati a riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale attraverso la riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06, mantenendo separata evidenza delle diverse partite economiche che concorrono alla sua determinazione;
5. di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla *Commission de régulation de l'énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia*, all'Ufficio federale dell'energia, *Worblenstrasse 32, Ittigen* e all'*Elektrizitätskommission ElCom, Bundesamt für Energie CH-3003 Bern, Svizzera*, all'*E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplatz 13a, 1010, Wien, Austria*, all'*Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia* ed alla *Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens Grecia*;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro per le Politiche Comunitarie, al Commissario europeo con delega all'energia, alla società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.a. ed alla società Acquirente unico S.p.A.;
7. di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

12 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis